

011

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 555 II Legislatura

" INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL POTEN
ZIAMENTO DELLA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA "

Approvato nella seduta di Giunta del 20/6/1978.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

SCHEMA DI D.D.L.

**INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLA
MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA**

REGIONE PUGLIA

Relazione

Per l'incremento e lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura lo Stato - in applicazione dell'art. 12 della legge 27/10/1966, n. 910 che si riferisce al "Fondo di rotazione" operante dal 1952 per effetto della legge 25 luglio 1952, n. 949 - dà la possibilità agli operatori agricoli di acquistare macchine e attrezzature avvalendosi di prestiti a tasso di favore e ad ammortamento quinquennale.

In sede di applicazione pratica dell'intervento in questione si è potuto constatare:

- a) che le disponibilità del Fondo annualmente assegnate alla Puglia non sono sufficienti a far fronte alle richieste delle categorie interessate; nel solo anno 1977 le assegnazioni operate dal Fondo risultano inferiori di circa 9.000 milioni di lire in rapporto alle domande presentate per cui sussistono alla data del 31/12/1977 oltre 1000 aziende agricole per la gran parte di modeste dimensioni, che nella necessità di rinnovare le proprie attrezzature o hanno dovuto far ricorso al credito ordinario o hanno rinunciato all'acquisto;
- b) che la definizione dell'ammontare dell'anticipazione annuale in favore di ciascun Istituto e la materiale erogazione di somme - operata sulla base di apposite richieste nelle quali sono singolarmente specificate le operazioni perfezionate - avvengono con procedure alquanto complesse e comportanti, quindi, tempi lunghi; è comprensibile che l'operatore agricolo, spinto dalla necessità di impiegare i macchinari nei periodi tecnici suggeriti dalle esigenze produttive aziendali e per evitare di incorrere in aumenti ai prezzi di listino, presenti la domanda di prestito agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e, prima che l'Istituto finanziatore abbia materialmente a disposizione le somme del "Fondo", chiedi la consegna del macchinario accollandosi interessi ordinari che, di fatto, annullano i benefici effetti del tasso agevolato previsto dall'articolo 12 della legge 27/10/1966, n. 910.

Scopo del presente d.d.l. è quello di evviare alle disfunzioni suddescritte sollevando gli operatori agricoli dalle situazioni di pesante indebitamento che si determinano per effetto di acquisti di macchine agricole al di fuori dell'operatività del Fondo o, nei casi in cui opera il Fondo, per il periodo non coperto dal prestito agevolato.

Il sistema proposto si articola, perciò, in due tipi di intervento:

- 1) con il primo si autorizzano gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario a concedere prestiti agevolati, con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole; con ciò si intendono coprire le richieste relative agli anni 1977 e 1978 che non hanno beneficiato o non potranno beneficiare per mancanza di fondi delle provvidenze statali previste dall'art. 12 della legge 27/10/66, n. 910.

L'intervento, comportante una spesa annua di 800 milioni di lire per cinque anni a carico del bilancio regionale, assicurerebbe all'agricoltura

REGIONE PUGLIA

- 2 -

pugliese una dotazione di nuove macchine per circa un migliaio di unità;
2) con l'altro intervento previsto dall'articolo 8 del d.d.l., la Regione per il periodo intercorrente dal nulla-osta ispettoriale o della consegna della macchina se successiva alla data del vaglia del Tesoro che mette a disposizione dell'Istituto la somma per l'operazione - concorre nel pagamento degli interessi per una percentuale tale da abbassare il tasso a carico dei prestatori al %.

Poichè la spesa annua per questo tipo di intervento varia in relazione all'operatività annuale del Fondo e ai tassi vigenti per il credito ordinario la stessa da determinarsi annualmente in sede di approvazione del bilancio regionale.

Il d.d.l. si compone di undici articoli.

REGIONE PUGLIA

Articolo 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi ad imprenditori agricoli singoli e associati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata la priorità alle richieste relative all'anno 1977, che non hanno trovato definizione per esaurimento di fondi relativi alle provvidenze statali previste dall'articolo 12 della legge 27/10/1966, n.910.

REGIONE PUGLIA

Articolo 2

I prestiti di cui all'articolo 1 avranno la durata di anni cinque e saranno concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per i coltivatori diretti e per le cooperative agricole costituite da coltivatori diretti.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura.

REGIONE PUGLIA

Articolo 3

La concessione dei prestiti di cui all'articolo 1 è subordinata al rilascio da parte degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio del nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti.

REGIONE PUGLIA

Articolo 4

La Regione per i prestiti di cui all'articolo 1 assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento stabilito ai sensi dell'art. 34 della legge 2/6/1961, n. 454, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o Enti - su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto trasmessi dall'Istituto o Ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in smestralità e annualità costanti e decorrerà dal 1° del mese successivo a quello dell'erogazione del prestito.

L'Istituto o Ente finanziatore si assume la responsabilità dell'impiego delle somme erogate in conformità alle finalità di cui all'articolo 1.

REGIONE PUGLIA

Articolo 5

I prestiti di cui all'articolo 1 della presente legge quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'articolo 10 della legge 25/5/1970, n. 364, so non assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo in terbancario a termini dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli Istituti ed Enti, quando trattasi, di prestatori di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.

REGIONE PUGLIA

Articolo 6

Il beneficio di cui all'articolo 1 non è cumulabile con i benefici previsti dalle leggi statali e da al tre leggi regionali, aventi le stesse finalità.

REGIONE PUGLIA

Articolo 7

Per quanto non esplicitamente stabilite dalla presente legge regionale si applicano le norme di cui alle leggi 5/7/1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, 2/6/1961, n. 454, 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGIONE PUGLIA

Articolo 8

La Regione corrisponde agli operatori agricoli singoli e associati e alle cooperative un contributo sugli interessi corrisposti nel periodo intercorrente dalla data del nulla-osta ispettoriale o, se successivamente, dalla consegna delle macchine e attrezzature agricole alla data di estinzione del vaglia del Tesoro con il quale viene erogata all'Istituto di credito la somma per il finanziamento dell'operazione.

Il contributo per ogni operazione è stabilito in misura tale che l'onere per interessi a carico dei prestatori sia riportato al tasso del %.

Detto contributo sarà corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola.

REGIONE PUGLIA

Articolo 9

Per gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di 800 milioni di lire alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 352 del bilancio di previsione 1978.

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1978, è iscritto il capitolo denominato "concorso regionale su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola" con lo stanziamento di 800 milioni di lire.

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) in diminuzione:
cap. 352 "Fondo globale" £. 800 milioni
- b) in aumento:
cap. "Concorso regionale su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola" £. 800 milioni

Le annualità relative agli esercizi finanziari dal 1979 al 1982 saranno iscritte nello stato di previsione di spesa della Regione in misura di 800 milioni di lire annue sui corrispondenti capitoli di bilancio.

REGIONE PUGLIA

Articolo 10

Per gli interventi previsti dall'articolo 8 della presente legge per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di £. 1.500 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 352 del bilancio di previsione 1978.

Nel bilancio di previsione della spesa della Regione è istituito a decorrere dal 1978 il cap. con la seguente denominazione: "Concorso regionale negli interessi sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature nel periodo di prefinanziamento delle operazioni da parte del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27/10/66 n. 910. Lo stanziamento di spesa per l'esercizio 1978 è di £. 1.500 milioni.

Al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1978 sono appoggiate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 352

£. 1.500 milioni

b) in aumento:

cap.

"Concorso regionale negli interessi sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature nel periodo di prefinanziamento delle operazioni da parte del Fondo di cui all'art. 12 della legge 27/10/1966, n.910"

£.1.500 milioni

REGIONE PUGLIA

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del
l'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigo-
re il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consi-
liare permanente il 23.6.78